

COMUNE DI VILLASALTO

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Numero 255 del 18-06-21

Reg. generale 328

COPIA

Oggetto: RECESSO IGEA DAL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREE ED IMMOBILI EX MINIERA SU SUERGIU IN COMUNE DI VILLASALTO. AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO PROMOSSO DA IGEA SPA NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI R.G. 1936/2021. CIG: Z9232319A5

Premesso che:

- Il Comune di Villasalto aveva presentato una richiesta di assegnazione degli immobili ex minerari ricadenti nel proprio territorio, allo scopo di valorizzarli, ottenendo anche un finanziamento concesso dal Ministero dell'Industria e, per tale motivo, in data 01 luglio 1997 la allora SIM (Società Italiana Miniere) poi divenuta IGEA S.p.A. ha concesso gli immobili del complesso minerario di Su Suergiu (fabbricati e terreni) in comodato d'uso finalizzato alla cessione al Comune di Villasalto;
- la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza N. 83/2021 Sez:1, depositata il 15/02/2021, rigettava il ricorso presentato dalla società IGEA in relazione all'atto di accertamento IMU anno 2014 notificato dall'ufficio tributi del Comune di Villasalto;
- con nota IGEA pervenuta al protocollo del Comune di Villasalto n. 1477 del 24-02-2021, la società comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 10 del Contratto, il recesso unilaterale dal sopraccitato contratto a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della medesima nota e che decorso detto termine chiede quindi l'immediata riconsegna di tutti gli immobili ai sensi dell'art. 4 del Contratto;
- Con note prot. N. 1596 del 01.03.2021 e n. 1947 dell'11.03.2021 il Comune di Villasalto chiedeva, con fondate motivazioni, il ritiro della nota di recesso;
- Con nota prot. N. 2112 del 19-03-2021, integrata con prot. N. 2135 del 22-03-2021, il Comune di Villasalto è stato convocato in data 01.04.2021 per mediazione a seguito dell'istanza presentata dalla società IGEA con oggetto "cessazione comodato precario" avanzando le seguenti ragioni: *"in data 18.07.2013 è venuto meno il comodato precario stipulato in data 1.07.1997 in favore del Comune di Villasalto in relazione alle aree immobiliari e i fabbricati, siti nel medesimo comune, di proprietà della società IGEA srl. Il Comune è tenuto pertanto a restituire le aree detenute senza titolo e a corrispondere alla società IGEA le indennità di occupazione maturate e maturande dalla cessazione del comodato all'effettivo rilascio"*;
- Con nota prot. n. 2302 del 26.03.2021 veniva notificato ricorso ex art 447 bis c.p.c. da parte della Società IGEA nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari al fine di *"accertare e dichiarare che, ai sensi del combinato disposto degli art. 1809 e 1810 c.c., in data 18.7.2013, o – in subordine e salvo gravame – in data 23.3.2021, è venuto meno il comodato precario stipulato in data 1.07.1997 in favore del Comune di Villasalto in relazione alle aree immobiliari e i fabbricati ivi insistenti di proprietà dell'odierna ricorrente"*;

- In data 28.04.2021, a seguito del primo incontro informativo tenutosi in data 01.04.2021 presso l'Organismo di mediazione, si è tenuto il secondo incontro a seguito del quale il mediatore ha dichiarato l'esito negativo della mediazione per indisponibilità delle parti alla trattazione effettiva della mediazione;
- Nonostante i tentativi di conciliazione avanzati dall'Ente, ad oggi non si è avuta alcuna definizione della vertenza per la quale è stato già presentato ricorso presso il Tribunale Ordinario di Cagliari con udienza fissata per il prossimo mese di luglio;

Visto il ricorso – prot. n. 2302 del 26-03-2021 - presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari R.G. 1936/2021 da Igea S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Dore, con il quale chiede al Tribunale adito di:

“1) accertare e dichiarare che, ai sensi del combinato disposto degli art. 1809 e 1810 c.c., in data 18.7.2013, o – in subordine e salvo gravame – in data 23.3.2021, è venuto meno il comodato precario stipulato in data 1.07.1997 in favore del Comune di Villasalto in relazione alle aree immobiliari e i fabbricati ivi insistenti di proprietà dell'odierna ricorrente e per l'effetto:

1.2) condannare il Comune di Villasalto, in persona del sindaco pro tempore, alla restituzione immediata delle aree di cui al punto 1) dell'espositiva, rimettendole nel pieno e legittimo possesso della società concedente, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;

1.3) condannare il Comune di Villasalto, in persona del sindaco pro tempore, a pagare, in favore della ricorrente, la somma da quantificarsi in proporzione al canone d'affitto ed agli oneri tributari imputati dalla stessa amministrazione comunale all'Igea, maturata a titolo di indennità di occupazione senza titolo dei beni già detenuti in comodato, dalla richiesta di riconsegna (avente effetto dal 18.07.2013 o – in subordine e salvo gravame – dal 23.03.2021) fino all'effettiva restituzione; il tutto oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n.192/2012 e succ. modifiche;

2) con vittoria di spese e competenze tutte di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”

Ravvisata, pertanto, la necessità di conferire apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell'Ente, nominando il legale di fiducia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 17.06.2021 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2021/2023 e veniva adeguato lo stanziamento di bilancio per far fronte alle spese relative all'incarico di patrocinio legale in relazione al ricorso avviato da IGEA S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 17.06.2021 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio avverso il ricorso – prot. n. 2302 del 26-03-2021 - presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari R.G. 1936/2021 da Igea S.P.A contro il Comune di Villasalto;

Rilevato che:

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;
- secondo la Corte, “l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- comunque, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Evidenziato che:

- l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”;
- a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile la documentazione necessaria a tutela dell’Ente;

Vista la nota prot. N. 2833 del 15.04.2021 di richiesta preventivo per incarico patrocinio legale su mediazione recesso dal contratto di comodato gratuito di aree ed immobili ex Miniera Su Suergiu in Comune di Villasalto trasmessa a n. 5 Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, i cui nominativi sono stati estratti secondo la seguente modalità: estrazione casuale (con Generatore lista di numeri casuali Bli.it) di 5 numeri corrispondenti alle pagine da cui individuare il primo professionista in elenco che possiede competenze in ambito Civile, Amministrativo e Tributario;

Considerato che entro il termine assegnato, sono pervenuti diversi preventivi e che quello dell’Avv. Valdès è stato ritenuto il più vantaggioso per l’Ente in merito alla procedura di mediazione a cui è stato chiamato obbligatoriamente l’Ente a rispondere tramite un avvocato appositamente nominato;

Evidenziato pertanto che la procedura avviata dall’Ente è rispettosa dei principi di cui al codice dei contratti in particolare quelli di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

Considerato che per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, è stato chiesto al medesimo legale un preventivo per la difesa nel giudizio promosso da Igea nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari;

Visto il preventivo trasmesso dall'Avv. Valdès al prot. n. 4215 del 10-06-2021 con applicazione dei valori minimi delle tariffe previste dagli artt. 1-11 D.M. 55/2014 per cause di lavoro in ambito Civile;

Ritenuto pertanto procedere al conferimento dell'incarico all'Avv. Valdès che ha formulato il seguente preventivo:

Fase di studio della controversia: €1.545,00;

Fase introduttiva: €573,00;

Fase istruttoria e/o di trattazione: €1.253,00;

Fase decisionale: €1.395,00;

per un importo totale di €4.766,00 oltre accessori come per legge per complessivi €. 5.700,14;

Vista la faq ANAC D6. in merito agli obblighi della tracciabilità in relazione al patrocinio legale per cui devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (vedi par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);

Dato atto che, in relazione all'affidamento del servizio, è stato acquisito il CIG n:

Z9232319A5;

Rilevata l'insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

Visti:

- Il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- Il PEG per l'esercizio finanziario 2021;
- il decreto del Sindaco n° 5 del 23.08.2019, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs 118/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare il patrocinio dell'Ente all'Avv. Valdès Luca con studio in Via Dante n°72- 09128 CAGLIARI, per la rappresentanza dell'Ente a resistere in giudizio avverso il ricorso – prot. n. 2302 del 26-03-2021 - presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari R.G. 1936/2021 da Igea S.P.A contro il Comune di Villasalto;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i, a favore dell'Avv. Valdès Luca, la somma complessiva di € 6.954,18, inclusa Cassa professionale 4%, Spese generali 15% ed Iva, a carico del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 con imputazione sul capitolo 132701/2 e con esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2021;

4. Di evidenziare che il CIG assegnato al servizio è il seguente: **Z9232319A5**;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183 , c. 7, del D.Lgs. 267/2000;
8. Di pubblicare la presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti-Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Proposta istruttoria
del Responsabile del Procedimento
F.to Lusso Stefano

Adotta il presente provvedimento amministrativo e trasmette all'Ufficio del responsabile del procedimento e all'ufficio ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;

Il Responsabile Servizio Amm./Fin.
F.to Dott. Lusso Stefano

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Lusso Stefano

Reg. Pub. 554

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Villasalto dal 21-06-21 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Servizio Amm./Fin

F.to Dott. Lusso Stefano

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Villasalto, li 21-06-21

L'IMPIEGATO INCARICATO
